



Civile Sent. Sez. 1 Num. 15129 Anno 2015

Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 20/07/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

I S.P.A.

Elettivamente domiciliata in

nello studio dell'avv. che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

127
2015



contro

IM S.P.A.

Elettivamente domiciliata in
nello studio dell'avv. che la rap-
presenta e difende, unitamente all'avv.
giusta procura speciale a margine del ricorso ^{con la}.

controricorrente

nonché contro

COMUNE DI

Elettivamente domiciliato in
nello studio dell'avv. che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso.

Controricorrente

FALLIMENTO - S. S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

Intimato

Nonché sul ricorso proposto da:

IM S.P.A.

come sopra rappresentata

ricorrente in via incidentale

nei confronti di

COMUNE DI



Come sopra rappresentato

controricorrente al ricorso incidentale

I [redacted] S.P.A.,

**FALLIMENTO [redacted] - S [redacted] S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

intimati

nonché sul ricorso proposto da:

COMUNE DI [redacted]

Come sopra rappresentato

ricorrente in via incidentale

nei confronti di

I [redacted] S.P.A.

IM [redacted] S.P.A.

**FALLIMENTO [redacted] - S [redacted] S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

avverso la sentenza n. 5/2010 della CORTE D'APPELLO di
BARI, depositata il 12/01/2010;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26
gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la I [redacted] S.P.A. l'avv. [redacted],
munito di delega;

sentito per il Comune di [redacted] l'Avv. [redacted]



gnolo, munito di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale Im ; assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune.

Svolgimento del processo

1 - La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata in data 28 aprile 2001, rigettava l'impugnazione proposta dal Comune di nei confronti dell'Ati costituita dalla capogruppo C S.p.a. (poi I S.p.a.) e dalla S.C.S. (S S.r.l.) avverso i lodi, non definitivo e definitivo, sottoscritti in data 4 agosto 1997 e 19 febbraio 1998, con i quali, in relazione a una controversia concernente un rapporto di appalto intercorso fra le parti, le pretese dell'ATI venivano accolte fino alla concorrenza di lire 2.304.992.388.

1.1 - In esecuzione di tale decisione, impugnata con ricorso per cassazione, il Comune di versava la somma di euro 1.913.073.

1.2 - La Corte di cassazione, dopo un intervento delle Sezioni Unite con decisione n. 12871 del 2005 in merito alla legittimazione processuale del Comune, rappresen-



tato dal direttore generale, con sentenza n. 1189 del 2006 cassava detta decisione, accogliendo il motivo fondato sulla nullità della clausola compromissoria in quanto non contenente l'indicazione del numero degli arbitri, né dei criteri per nominarli.

1.3 - Il giudizio veniva riassunto dal Comune di [redacted] nei confronti della I [redacted] S.p.a., della C [redacted] S.r.l. in liquidazione, nonché della Im [redacted] S.p.a..

1.4 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la contumacia di I [redacted] S.p.a. e della C [redacted], rilevando, quanto alla Im [redacted], che la sua qualità di cessionaria dei rapporti della I [redacted] nell'ambito dell'Ati determinava una successione a titolo particolare nel rapporto, ma non interferiva con la posizione di capogruppo di Impregilo S.p.a, da ritenersi incedibile ai sensi delle leggi n. 584 del 1977 e 55 del 1990.

Pertanto veniva dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Im [redacted] e, pronunciando nel merito, veniva rilevata l'insussistenza di una valida clausola compromissoria, con conseguente nullità dei lodi impugnati, tale da non consentire il passaggio alla fase rescissoria.



1.5 - Per quanto in questa sede maggiormente rileva, veniva accolta la domanda di restituzione avanzata dal Comune in relazione alle somme versate in esecuzione della sentenza cassata, già oggetto di provvedimento ex art. 186 ter cod. proc. civ., emesso nei confronti della sola Imprepar, con condanna delle società convenute alla restituzione della somma di euro 1.913.073,71.

In proposito, rilevata la responsabilità solidale della Imprepar quale partecipante all'ATI come cessionaria della quota della Impregilo, è stato osservato che dagli atti emergeva che il versamento era avvenuto in favore del dott. Grandolfo, quale procuratore speciale dell'ATI, a nulla rilevando che egli avesse indicato al tesoriere del Comune, per il pagamento, un conto corrente bancario facente capo a una delle società del gruppo.

1.6 - Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso, in via principale, I S.p.a., con due motivi, nonché in via incidentale, Imprepar, che ha dedotto tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.



1.7 - Con ordinanza depositata in data 2 luglio 2014 questa Corte ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti della S.C.S..

Le parti hanno prodotto memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo la S.p.a I , denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 389 cod. proc. civ. e 2033 cod. civ., sostiene l'illegittimità della condanna alla restituzione della somme già versate dal Comune di , essendo rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello a favore del quale il pagamento era stato effettuato. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la somma di euro 1.913.073,71 era stata versata alla S.C.S., a mezzo di assegni circolari.

2.1 - Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli art. 35 della l. n. 109 del 1994, dell'art. 2558, comma 1, cod. civ., delle leggi nn. 584 del 1977 e 55 del 1990, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenute non credibile la posizione di capogruppo della I S.p.a., senza considerare che, ai sensi



dell'art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di rinvio, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad intervenire e ad assumere la stessa posizione giuridica del proprio dante causa, che, a propria volta, può divenire privo di legittimazione non solo nei casi di formale estromissione, ma anche in base all'interpretazione del complessivo comportamento delle parti, ove deponente in tal senso. Sotto tale profilo si è rilevato che il Comune di [redacted] aveva riassunto il giudizio proprio nei confronti della Imprepar, che si era costituita in giudizio, e nei cui confronti era stata avanzata la richiesta di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ..

2.2 - I motivi proposti dalla ricorrente in via incidentale Imprepar sono sostanzialmente sovrapponibili alle censure, sopra illustrate, contenute nel ricorso principale.

3 - I suddetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, sono infondati.

3.1 - Viene in considerazione, in primo luogo, l'inammissibile sovrapposizione dei temi relativi alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, da parte di Imprepar, ed all'assunzione della posi-



zione di capogruppo nell'Associazione Temporanea di Imprese.

3.2 - Il primo aspetto, che la Corte territoriale non ha di certo disconosciuto, ed in base al quale ha affermato, con statuizione non specificamente censurata, la responsabilità solidale di Imprepar, non implica necessariamente il secondo, ostandovi, a tacer d'altro, la incredibilità della posizione di capogruppo dell'A.T.I., quale emergente dalle leggi nn. 584 del 1977 e 55 del 1990,

3.3 - Prescindendo da tale rilievo, deve osservarsi che l'art. 2558 cod. civ., primo comma, richiamato dai ricorrenti, così recita: " Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale".

Il contratto di associazione temporanea di imprese, indipendentemente dal carattere personale o meno (per altro più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa: Cons. St., 13 maggio 1995, n. 761; id., 3 febbraio 1993, n. 53), rappresenta, infatti, un contratto associativo, cui dunque non si applica la regola della automatica trasferibilità insieme al complesso aziendale, ex art. 2558, comma 1, cod. civ., che ha ri-



guardo ai soli contratti di scambio a prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguiti da entrambe le parti.

4 - Deve ritenersi, alla luce delle superiori considerazioni, che i richiami alla disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ. e , quindi, alla estromissione tacita della I: (sulla cui ammissibilità cfr. Cass., 10 febbraio 2005, n. 2707), non siano conferenti, in quanto - come sopra evidenziato - non è in discussione la responsabilità di Imprepar quale cessionaria di Impregilo, ma unicamente il rapporto della seconda, quale capogruppo dell'ATI, con il Comune di , in relazione al quale non si è verificato alcun fenomeno successorio.

5 - La questione inerente al soggetto destinatario del pagamento, che assume un indiscutibile aspetto di natura fattuale, è stata risolta nella decisione impugnata, con congrua motivazione, nel senso che il versamento della somma era avvenuto in favore "della beneficiaria capogruppo dell'ATI, e per essa del suo procuratore speciale dott. , debitamente autorizzato a ricevere il pagamento" .. "essendo irrilevante la titolarità del conto di appoggio che detto procuratore spe-



ciale ha indicato al tesoriere del Comune, per il materiale invio del denaro..”.

6 - In definitiva, i ricorsi vanno rigettati, rimanendo assorbita l'impugnazione proposta in via incidentale condizionata dall'ente territoriale. Ricorrono giusti motivi, stante l'identità delle argomentazioni svolte, per la compensazione delle spese processuali fra I [redacted] e Im [redacted], che vanno condannate in solido, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore del Comune di [redacted].

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e l'incidentale proposto da Im [redacted], assorbito l'incidentale del Comune di [redacted]. Dichiaro interamente compensate le spese processuali fra I [redacted] e Im [redacted], che condanna al pagamento in solido in favore del Comune di [redacted] delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 gennaio 2015.